



**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
M A T E R A**

***REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO MENSA E BAR***



ART. 1

(Principi Generali)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie e per l'area della dirigenza e l'apposito capitolato di appalto a terzi.
2. La Provincia di Matera, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio di mensa interna anche attraverso l'attribuzione dei buoni pasto.
3. La fruizione del servizio mensa è regolata dai seguenti principi:
 - a) è necessario che il lavoratore sia in servizio;
 - b) è necessario avere prestato l'attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti e per un numero di ore di lavoro non inferiore a sette e minuti 15 salvo una non prestazione per permessi personali consentiti. In detto caso il rientro in ufficio deve essere avvenuto almeno un'ora prima dell'inizio del servizio mensa;
 - c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
4. Il personale dell'Ente titolare dei "buoni pasto" è libero di utilizzarli presso la struttura della mensa-bar o presso altre struttura esterna all'Ente.

ART. 2

(Diritto al servizio mensa)

1. Hanno diritto al servizio mensa, alle condizioni stabilite dall'art. 1:
 - a) i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato sia pieno che parziale obbligato al rientro pomeridiano;
 - b) il personale in posizione di comando presso la Provincia da altri enti o consorzi;
 - c) i componenti del Consiglio e della Giunta Provinciale.

ART. 3

(Fruitori esterni)

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2 è consentito l'accesso a fruitori esterni sia in caso di specifici accordi con altre pubbliche amministrazioni, a condizione che la fruizione non comporti disservizi all'utenza abituale.
2. Nel caso di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni occorre autorizzazione preventiva della Provincia al gestore.

ART. 4

(Orario di erogazione del servizio)

1. L'orario minimo obbligatorio di apertura dell'esercizio è il seguente:
 - a) **Servizio Bar:** ore 7,30 – 18,30 dal lunedì al venerdì, escluso di norma il sabato e le festività;
 - b) **Servizio Mensa:** ore 13,00 – 15,00 dal lunedì al venerdì, escluso di norma il sabato e le festività.

ART. 5

(Tipologia e caratteristiche del pasto)

1. Presso la mensa gli aventi diritto devono poter consumare: **un pasto base**, corrispondente al valore di due buoni pasto del valore facciale cadauno di euro 4,25, così costituito:
 - a) un primo piatto a scelta tra almeno due proposti ogni giorno;
 - b) un secondo piatto caldo da scegliersi tra almeno due di diverso tipo proposti ogni giorno;
 - c) un contorno a scelta tra almeno due caldi di stagione ed uno crudo di stagione;
 - d) pane e grissini;
 - e) frutta di stagione e conservata o un dessert o uno yogurt;
 - f) mezzo litro di acqua minerale (gassata o naturale).
2. In caso di consumazione di un pasto ridotto rispetto a quello indicato, il fruitore non ha diritto a resto in denaro, ma il gestore può consentirgli una “consumazione residuale” in altro giorno. I crediti per incompleta utilizzazione dei buoni, vengono attestati dal gestore con apposita documentazione.
3. In caso di aumento del valore facciale del buono pasto, il costo dello stesso pasto rimane vincolato a €. 8,50.
4. La tipologia dei “buoni pasto” può variare nel periodo di validità del contratto, fermo restando il valore corrispettivo di €. 8,50 per pasto. Il gestore sarà obbligatoriamente tenuto ad accettare i suddetti buoni mediante apposita convenzione con la ditta fornitrice degli stessi.

ART. 6

(Modalità di accesso)

1. Il servizio mensa è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, escluso di norma il sabato e i giorni festivi, dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
2. Per tutto il personale dipendente, l’accesso alla mensa deve avvenire nella pausa lavorativa (pausa mensa). Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio e la pausa è rilevata obbligatoriamente con i normali mezzi di controllo.
3. Il tempo utilizzato per la consumazione del pasto non può, in nessun caso, essere computato come orario di servizio.
4. Nel caso in cui dai controlli preposti emergessero casi di accesso al servizio mensa senza effettuare la pausa, si procederà d’ufficio alla decurtazione di 30 minuti.

ART. 7

(Servizio mensa)

1. Nei giorni di rientro pomeridiano (attualmente martedì e giovedì) il personale che vuole consumare il pasto cede uno o due buoni pasto, fatta salva la possibilità di pagare l’intera cifra o parte di essa in denaro. Il corrispettivo dei pasti consumati negli altri giorni (attualmente lunedì, mercoledì e venerdì) dal personale autorizzato dal dirigente al rientro per una durata non inferiore a 2.30 ore – fatto salvo il caso di cui al successivo 4° comma - dovrà essere addebitato dal gestore in fattura all’Ente. Per tali giorni, il dipendente, così autorizzato, dovrà ritirare presso l’Ufficio Personale un “ticket” da presentare al servizio mensa debitamente controfirmato dall’interessato in segno di avvenuta consumazione del pasto. Alla fattura devono essere allegati detti ticket così sottoscritti.

2. Per il rientro del lunedì (almeno 3 ore) sostitutivo dei rientri ordinari, si assegnerà il buono pasto così come previsto dall'art. 2 del Regolamento del nuovo orario di lavoro.

ART. 8
(Prezzi esposti)

Il gestore del Bar è obbligato ad esporre, in luogo visibile all'utenza, il "listino prezzi" dei generi di consumo al banco. Detti prezzi dovranno intendersi IVA compresa.

ART. 9
(Norme di comportamento)

Nel rispetto delle norme di civile convivenza,, viene disposto quanto segue:

- Al termine del pasto, il vassoio completo dovrà essere depositato nell'apposito carrello.
- Non è consentito sostare nella sala mensa dopo aver terminato la consumazione del pasto.
- E' vietato fumare negli ambienti mensa (ai trasgressori sarà applicata la sanzione prevista dalla legge 584/1975 – Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995).
- E' vietato asportare alimenti fuori dalla mensa; i generi da bar potranno essere consumati ai tavoli del bar;
- L'utente è tenuto ad osservare un atteggiamento corretto nei confronti del personale addetto al servizio e nei confronti degli altri commensali.

ART. 10
(Controlli e sanzioni)

1. Per un controllo diretto ed immediato del servizio di ristorazione nella mensa interna e della generale regolarità delle prestazioni è costituita una commissione mensa così composta:
 - a) n. 1 dirigente dell'Ente;
 - b) n. 1 dipendente della Provincia di Matera designato dalle OO.SS. aziendali e 1 rappresentante della RSU.
2. Alla Commissione mensa sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) esprimere pareri in merito all'andamento della mensa aziendale della Provincia;
 - b) esprimere pareri in merito alle variazioni dei capitolati d'oneri per la gestione della mensa aziendale;
 - c) accertare che la qualità, la quantità e la composizione dei pasti della mensa aziendale sia conforme ai capitolati d'oneri ed alle convenzioni;
 - d) controllare e verificare l'igiene della mensa, del personale addetto alla confezione dei pasti, delle stoviglie e di ogni altro utensile e arredo della mensa aziendale, nei casi e modalità specificamente previsti nel capitolato speciale;
 - e) ritirare ed esaminare tutte le proposte ed i reclami degli utenti;
 - f) esprimere pareri in relazione ad ogni altro problema che si riconduca alla qualità dei servizi di mensa.
3. La Commissione mensa segnala eventuali irregolarità all'Ente il quale provvede a contestare le stesse all'appaltatore, instaurando contraddittorio;
4. La Commissione mensa è nominata dal Direttore Generale o dal Segretario Generale, dura in carica due anni ed è rinnovabile una sola volta.

ART. 11
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal Presente Regolamento, in materia di orario di servizio e di pausa, si rinvia a quanto disposto dalle norme e dagli accordi nazionali e aziendali vigenti.

E' compito dell'Amministrazione di dare corretta e piena informazione ai dipendenti su quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 12
(Norma transitoria)

Comportamenti difformi da quanto indicato dal presente Regolamento e/o dal Codice di comportamento di cui al Decreto della Funzione Pubblica datato 20/11/2000, oltre ad essere oggetto di sanzioni disciplinari (art. 3 CCNL 2006/2009), possono rivestire implicazioni anche di carattere penale.

SOMMARIO

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Diritto al servizio mensa
- Art. 3 Fruitori esterni
- Art. 4 Orario di erogazione del servizio
- Art. 5 Tipologia e caratteristiche del pasto
- Art. 6 Modalità di accesso
- Art. 7 Servizio mensa
- Art. 8 Prezzi esposti
- Art. 9 Norme di comportamento
- Art. 10 Controlli e sanzioni
- Art. 11 Disposizioni finali
- Art. 12 Norma transitoria

Matera, lì 20/10/2009

Approvato con delibera della G.P. n. **212** del **20/10/2009**.